

Proc. n. 1217/2021 V.G.

CRON.: 427/2022
30/05/22

N. 11/2021 Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara

* letto il ricorso presentato il 21/04/2021, contenente proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 presentato da

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

* esaminata la documentazione allegata al ricorso;

* letta la relazione dell'OCC dott. Domenico Claudio Calvano, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, contenente anche la positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza della proposta;

* Premesso

- che, presentata la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con decreto dell'1/10/2021 è stata fissata l'udienza per l'omologa, all'esito della quale è emerso che la proposta formulata dai ricorrenti non ha avuto il consenso dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'articolo 11 co 2 L.n. 3/2012, per come indicato dall'OCC nella relazione finale sui consensi depositata nel fascicolo telematico, e per come emerge dalle dichiarazioni di dissenso dei creditori depositate in atti;

- che i ricorrenti, preso atto della mancata approvazione dell'accordo, hanno chiesto la conversione della procedura in quella di liquidazione dei beni, ritenendo sussistente i requisiti soggettivi ed oggettivi della procedura richiesta;

* Ritenuto

- che la richiesta di conversione della procedura di sovraindebitamento da accordo con i creditori a liquidazione del patrimonio possa trovare accoglimento alla luce dell'orientamento favorevole espresso in tal senso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 dell'8/4/2021, e da giurisprudenza di merito (Trib. Modena 24/4/2021 n. 16);

- che, invero, nella pronuncia su richiamata, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 14 quater L. n. 3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che nell'ambito di rito camerale -come pure in quello ordinario- è sempre consentito al giudice qualificare la domanda, e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio, qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte modificare la domanda originariamente proposta e, già in fase di presentazione del ricorso, formulare domanda in via subordinata;

- che, alla luce di tali principi dei quali si ritiene debba farsi applicazione, nel caso in esame la richiesta di conversione della proposta da accordo con i creditori a domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012, deve ritenersi ammissibile;



- che, nel merito, il ricorso proposto dagli odierni debitori contiene tutti gli elementi costitutivi di proposta di liquidazione del patrimonio;
- che i ricorrenti hanno indicato tutti i beni di cui sono titolari;
- che la relazione particolareggiata dell'OCC contiene tutto quanto richiesto dall'articolo 14 ter, comma 3, lett. da a) ad e) L. n. 3/2012;
- che l'agente della riscossione e gli uffici fiscali sono stati notiziati dall'OCC del procedimento da sovraindebitamento, del quale sono già parte avendo anche espresso il voto;
- che sussiste la competenza di questo Tribunale, risiedendo i ricorrenti in [REDACTED]

- che, nel merito, che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che i debitori odierni ricorrenti:

° sono sovraindebitati, in quanto gravati, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente (due pensioni di € 510,00 l'una in capo a [REDACTED] e [REDACTED], ed un reddito di € 12.350,00 lordo in capo a [REDACTED] da debiti (dei quali per la misura di € 565.274,56 rispondono in solido) per il complessivo importo di € 839.005,20;

° non sono fallibili, in quanto non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;

° non si trovano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

° hanno presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

° non risultano avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

* Ritenuto che, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. b), L. n. 3/2012, debbano essere esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nei limiti di € 1.100,00 mensili ciascuno [REDACTED] e [REDACTED] ed € 1.200,00 [REDACTED] in quanto necessari al mantenimento personale e della famiglia;

* Ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina

liquidatore il dott. Domenico Antonio Claudio Calvano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni),



dell'OCC dott. Domenico Calvano, pagine da 28 a 31, da intendersi qui integralmente richiamate come facenti parte del presente provvedimento;

Fissa

il termine di quattro anni (48 mesi), con decorrenza dal presente decreto di apertura, quale termine per l'esecuzione della procedura di liquidazione ai fini degli articoli 14 *undecies* e 14 *terdecies* L. n. 3/2012;

Fa presente

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanza al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso all' OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

Ordina

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Foggia, 28/05/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione:

- i redditi da pensione di [redacted] e [redacted], nei limiti di € 1.000,00 mensili netti ciascuno, necessari e destinati al mantenimento degli stessi, disponendo che le somme eccedenti siano messe a disposizione della procedura;
- i redditi di [redacted] nei limiti di € 1.200,00 mensili, necessari e destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, salve successive variazioni, disponendo che le somme eccedenti siano messe a disposizione della procedura;

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

Dispone

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

Ordina

ai debitori il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;

Ordina

ai ricorrenti debitori di trasmettere tempestivamente al Liquidatore degli importi monetari che percepiranno, eccedenti la misura del mantenimento come innanzi determinata;

Ordina

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su tutti beni immobili e mobili registrati oggetto di liquidazione compresi nel patrimonio dei debitori, come anche indicati nella relazione a firma



Tribunale di Foggia

“SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE”

RICORSO PER LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

ex artt. 8 e 9 della Legge n.3/2012

Per i Sigg.ri: 1) [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata
il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente al [REDACTED]
[REDACTED], 2) [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il
[REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente al [REDACTED]
[REDACTED] e 3) [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il
[REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] rappresentati e
difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla presente
istanza dagli Avvocati Sante Giuseppe Mascolo (MSCSTG65H22A669J) e
Antonia Patrizia Daleno (DLNNNP63E65A669S), tutti elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sante Giuseppe Mascolo in Barletta alla
Via L. de Nittis n. 5, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di
cancelleria inerenti il presente procedimento al seguente numero di fax 0883 /
531976 o all'indirizzo PEC: avv.pinomascolo@pec.ordineavvocatitrani.it ;

PREMESSO

- 1) che gli istanti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e come espressamente previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;
- 2) che sussistono tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7 comma 2 della Legge 3/2012, in quanto i debitori:

A) -non hanno fatto ricorso, nei pregressi cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n.3/2012;



B) - non hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14

e 14 bis della Legge 3/2012;

C) - hanno fornito idonea documentazione che consente di

ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, come da

documentazione allegata, ai sensi dell'art. 9 della Legge n.3/2012;

3) che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere

impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le

condizioni originariamente pattuiti;

4) che tale squilibrio trova le proprie cause nel fatto che il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] ed al seguito la moglie Sig.ra [REDACTED] hanno cercato, per

alcuni anni della propria vita, di portare avanti un'attività che non

rappresentava la loro fonte di interesse economico e di impegno principale,

alla quali, tra l'altro, si sono sopraggiunti una serie di eventi sfavorevoli, che

hanno con il tempo provocato una situazione di grave dissesto economico e

finanziario per l'intero nucleo familiare.

5) che con Ricorso per la nomina del professionista, iscritto presso il

Tribunale di Foggia – Volontaria Giurisdizione, al n. R.G. 1962/2020 (**All.**

n.1), il Giudicante all'uopo designato, dott.ssa Rossella Anna Modarelli, con

provvedimento del 22.09.2020, nominava il dott. Domenico Antonio Claudio

Calvano con studio in Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 27, quale

professionista al fine di svolgere le funzioni e i compiti di Organismo di

Composizione della Crisi (**All. n.2**);

6) che il professionista designato Dott. Domenico Antonio Claudio Calvano

accettava l'incarico in data 23.09.2020 (**All. n.3**);



7) che, in virtù di quanto innanzi, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, I comma, Legge n.3/2012, i ricorrenti hanno predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è stata verificata ed attestata dal nominato OCC nella Relazione Particolareggiata dallo stesso redatta e che si allega (All. n.4).

ELENCO DEI CREDITORI ED INDICAZIONE DELLE SOMME

DOVUTE

(ex art. 9 comma 2° Legge 3/2012)

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nel presente elenco:

1) La ██████████ e per essa la mandataria ██████████
 ██████████ è creditrice nei confronti dei Sigg.ri ██████████ e ██████████
 ██████████ delle seguenti somme rivenienti dalle seguenti posizioni debitorie:

PRESTITO AGRARIO del 20 Gennaio 1989

Sorte capitale	€ 108.045,76
Interessi al 31/12/2006	€ 167.264,11
Interessi moratori dal 01/01/2007	€ 93.456,98
Spese al 30/12/2006	€ 2.447,50

TOTALE € 371.214,35

DECRETO INGIUNTIVO

n.1585/1992 emesso da Tribunale di Trani

Sorte capitale	€ 40.554,91
Interessi moratori	€ 153.505,30

TOTALE € 194.060,21

e così per un totale complessivo di € 565.274,56=, il tutto comprensivo di



interessi e a cui devono essere aggiunte le competenze legali del decreto ingiuntivo oltre, ovviamente, gli ulteriori interessi legali e moratori.

2) [redacted] per la sede di Foggia già [redacted] [redacted], nonché [redacted] sede di Milano. Il debito complessivo iscritto a ruolo e in carico dell' [redacted] è pari a complessivi € 273.730,64=, di cui 91.550,69 con vari gradi di privilegio attribuibile alla Sig.ra [redacted], euro 151.715,11 relativi alla posizione debitoria del signor [redacted] ed euro 30.464,84 attribuibili al signor [redacted]

Per quanto innanzi evidenziato la debitoria ammonta complessivamente ad € 839.005,20=.

ENTRATE FINANZIARIE E REDDITUALI

Allo stato attuale, vi sono due contratti di fitto agrario tra la signora [redacted] [redacted] a Sig.ra [redacted]

Il primo contratto di fitto agrario, sottoscritto in data 11/01/2010 e registrato all'agenzia delle entrate di [redacted] in data 28/01/2010 al n.227 serie 3^ della durata di anni 15 a far data dall'11/01/2010 prevede quale canone di fitto l'importo di € 1.000,00=annui. (All. n.5)

Tale contratto ricomprende i seguenti fondi agricoli riportati in Catasto Terreni del Comune di [redacted]
- Foglio 22 particelle : 6, 92, 143, 160, 255, 257, 259, 263, 267, 269, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,295, 297 della superficie complessiva di mq 36.257.

Il secondo contratto di fitto agrario, sottoscritto in data 18 Aprile 2013 e registrato all'agenzia delle entrate di [redacted] in data 06/05/2013 al n.1613



serie 3^ della durata di anni 18 a far data dal 18/04/2013 prevede quale canone di fitto agrario l'importo di € 1.000,00=annui. (All. n.6)

Tale contratto ricomprende i seguenti fondi agricoli riportati in Catasto

Terreni del Comune di [REDACTED]

-Foglio 22 particella 149 superficie 600 mq (fabbricato rurale); particella 142 superficie 4540 mq (fondo rustico); 23 particella 93 superficie 42900 mq (fondo rustico), fondi rustici della superficie complessiva di mq 48.040.

La Sig.ra [REDACTED] percepisce una pensione sociale di € 510,00= mensili (All. n.7 afferenti il Modello Unico di [REDACTED] relativo agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), il Sig. [REDACTED] percepisce una pensione contributiva di € 510,00=, (All. n.8 afferenti il Modello Unico di [REDACTED] relativo agli anni 2016, 2017,2018,2019 e 2020) mentre il Sig. [REDACTED] ha un reddito annuo di circa € 13.000,00= (All. n.9 afferenti il Modello Unico di [REDACTED] relativo agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020).

ELENCO DEI BENI IMMOBILI

Alla data odierna i beni immobili sui quali gli istanti vantano diritti sono i seguenti:

PIENA PROPRIETA':

- 1) [REDACTED]-Foglio 22: Particelle: 288, 289, 282, 283, 290, 291, 286,287,292,293,284,285, 294,295,6,10,297,149;
- 2) [REDACTED]-Foglio 22: Particella: 142
- 3) [REDACTED]-Foglio 22 : Particella : 272, 296

Non vi sono ulteriori beni di consistente valore economico atti ad essere utilizzati all'interno della presente procedura.



Il solo sig. [redacted] possiede una autovettura [redacted] immatricolata nel [redacted] (All. n.10) di nessun valore economico.

Il valore dei beni immobili di proprietà dei debitori è evidenziato dalle perizie asseverate redatte dal Geom. Giuseppe Iosche che si allegano al fascicolo. (All. n.11 e All. n.12)

PROPOSTA DI ACCORDO

La proposta avanzata prevede il pagamento dei creditori per complessivi Euro 278.621,00, da versare in favore dei creditori, a partire dai 60 giorni dalla data di avvenuta omologa del decreto.

E' ovvio, considerate le scarse se non nulle disponibilità dei debitori, la presenza, nell'ambito del presente accordo con i creditori, di un terzo soggetto disposto a erogare le somme previste e destinate al soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori.

Detto soggetto, viene identificato nella persona della sig.ra [redacted] nata a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted], alla Via [redacted] che,

in adempimento del predetto accordo, dichiara di assumersi tutti i pagamenti prospettati dal seguente accordo con l'impegno in sede di omologa, ed a semplice richiesta del Giudice Delegato della procedura, di consegnare un assegno circolare non trasferibile di Euro 50.000,00 - oltre ad eventuali garanzie necessarie, anche attraverso eventuali fidejussioni bancarie -, ed il saldo di Euro 218.621,00 con il versamento di pagamenti semestrali anticipati, entro un limite temporale massimo di quattro anni.

Detti introiti, verranno reperiti attraverso l'esercizio dell'attività d'impresa



agricola di titolarità della Sig. [REDACTED] infatti la stessa è titolare dell'Azienda Agricola [REDACTED], (Partita IVA [REDACTED]) con sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED] con oltre 45 ettari di terreno coltivati a vigneto, uliveto e pescheto, che la stessa è disposta a porre a garanzia del presente accordo.

Le risorse economiche messe a disposizione dei creditori, nell'arco temporale anzidetto, comprendono le spese di procedura e sono così allocate:

A) PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDURA PER L'IMPORTO DI EURO 15.200,00.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate da: Compenso per l'OCC, determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati — apportate le dovute correzioni — ovvero come eventualmente diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo. Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di Euro 200,00 — da pagarsi in prededuzione e per intero —, è previsto sia eseguito dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta, evitando così eventuali sanzioni e interessi; tale importo — seppur presente nel Piano a titolo indicativo — non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.

PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E DEI CHIROGRAFARI PER L'IMPORTO DI EURO 278.621,00

I creditori privilegiati e chirografari accertati in via provvisoria, con riserva di integrazione e/o rettifica dopo le verifiche degli Enti interessati in sede di



liquidazione delle imposte, vantano complessivi Euro 839.001,20=

-Creditori privilegiati: Euro 780.607,44

Per tali creditori si prevede il pagamento di **Euro 276.866,78**, pari al 35,52% circa del credito complessivo vantato dalla categoria.

All'interno della categoria si propone la soddisfazione al 47,52% del creditore

[redacted] per un importo massimo attribuibile pari ad euro 268.621,00.

-Quanto ai debiti di natura fiscale [redacted] ed aventi natura privilegiata [redacted] si

propone la soddisfazione nella misura del 4,00% per un importo attribuibile pari ad **euro 8.616,32**

Si precisa che il patrimonio presente e futuro dei debitori [redacted] e

[redacted] non consente ai debitori di proporre una percentuale di soddisfazione in favore dei creditori con privilegio mobiliare superiore a quella offerta in questa sede.

E' doveroso precisare, che i debitori [redacted] e [redacted] sono attualmente in stato di "Pensione" e considerata anche l'età degli stessi, è assolutamente improbabile, se non impossibile, che il creditore munito di privilegio mobiliare possa soddisfarsi con un importo superiore a quello proposto.

Di seguito si rappresenta la proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore, come da schema allegato al *Ricorso*.

	peso % del credito	Credito vantato in Euro	% Riconosciuta da accordo	Importo Attribuito
A - CREDITORI PRIVILEGIATI	93,04%	€ 780.607,44	35,52%	€ 277.234,32 f
Cambiaie Agraria				
[redacted]	72,41%	565.274,56	47,52%	268.021,00
[redacted]				3.406,89

113,99



INPS - Lamanuzzi Maria	10,91%e	85.172,36	4,00%	
[REDACTED]	0,37%	2.849,63	4,00%	113,99
[REDACTED]	13,58%	105.996,42	4,00%	4.239,86
[REDACTED]	0,00%	20,02	4,00%	0,80
[REDACTED]	2,73%	21294,45	4,00%	851,78
B - CREDITORI CHIROGRAFARI PER NATURA	6,96%	58.397,76 C	2,37%	1.383,65 C
[REDACTED]				
[REDACTED]	6,04%	3.528,70	2,25%	79,40
[REDACTED]	77,96%	45.525,29	2,25%	1.024,32
[REDACTED]	0,30%	173,38	2,25%	3,90
[REDACTED]	15,70%	9.170,39	2,25%	276,07
	100,00%			
TOTALE COMPLESSIVO CREDITORI	A + B	839.005,20		278.618,00

-A soddisfacimento del creditore [REDACTED]

[REDACTED], i debitori nelle more della valutazione del presente accordo si riservano, sin da ora, la possibilità di aderire alla cosiddetta “Rottamazione quater” e/o “Saldo e Stralcio”, sin da ora annunciato dagli Organi di Governo, ma attualmente non ancora prevista da alcuna normativa fiscale.

In tal caso verrà presentata relativa istanza, e le somme verranno versate autonomamente evitando che le stesse rientrino nel presente accordo con i creditori.

i - Creditori chirografari: Euro 18.397,20

Per tali creditori [REDACTED] si prevede il pagamento di complessivi **Euro 1.383,69**, pari al 2,73% del credito complessivo della categoria.

Per tutti i creditori chirografari — come sopra individuati (per natura e per declassamento) —, si propone pertanto la soddisfazione secondo la tabella



riportata:

	<i>peso % del credito</i>	<i>Credito vantato in Euro</i>	<i>% Riconosciuta da accordo</i>	<i>Importo attribuito</i>	
B - CREDITORI CHIROGRAFARI PER NATURA	6,96%				
[REDACTED]	6,04%	3.528,70	2,25%	79,40	
[REDACTED]	77,96	45.525,29	2,25%	1.024,32	
[REDACTED]	0,30%	173,38	2,25%	3,90	
[REDACTED]	15,70%	9.170,39	2,25%	276,07	
TOTALE COMPLESSIVO CREDITORI	100,00%	€ 58.397,76	2,73%	€ 1.383,69	

Esposta la proposta di soddisfacimento dei creditori, il ricorrente propone il pagamento dei medesimi con le seguenti tempistiche e modalità.

Pertanto, il Timing dei pagamenti proposto è il seguente:

a. Pagamento delle spese di procedura entro sei mesi a partire dalla data di omologazione dell'accordo, ed a prescindere dall'avvenuta omologa dell'accordo, con il pagamento complessivo di Euro 15.000,00 — che non rientrano tra le somme messe a disposizione dal terzo soggetto familiare che finanzia l'operazione;

b. Pagamento al creditore ipotecario della somma complessiva di euro 268.621,00, pari al 47,52% del valore del debito, nonché pari al valore dei beni oggetto di pignoramento immobiliare, prevedendo un versamento immediato, ad avvenuta omologa, di euro 50.000,00, e il saldo attraverso otto (nr.8) rate semestrali di euro 27.327,63 cad.;

c. Pagamento dei privilegiati della somma complessiva di Euro 8.613,32, alle percentuali di cui sopra (4%), prevedendo un pagamento semestrale di euro 1.076,67 fino ad un massimo di quattro anni;



d. Pagamento ai creditori chirografari in quattro anni, attraverso otto rate semestrali, per la complessiva somma di Euro 1.383,69.

SULLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO

RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di accordo innanzi esposta, si presenta senz'altro conveniente per i creditori, in quanto viene comunque assicurata una soddisfazione che, seppur parziale, appare congrua ed idonea alla soddisfazione del ceto creditorio e comunque più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria dell'intero patrimonio dei debitori, liquidazione che in ogni caso comporterebbe tempo e anche incertezze circa la possibilità di vendita dei predetti cespiti essendo i terreni sottoposti alla procedura esecutiva immobiliare locati con contratto di fitto di fondi rustici per la durata di 15 e 18 anni (**All.5 e All. 6**) con prima scadenza al 2031.

In ogni caso la valutazione dei predetti cespiti non è superiore all'importo di € 300.000,00; a ciò si aggiunga che la procedura esecutiva è ancora in fase embrionale.

Infatti dopo la nomina del CTU, per la valutazione dei beni sottoposti a pignoramento, con provvedimento dell'01 Agosto 2020 il G.E. nominava quale custode giudiziario l'Avv. Franco Buonasorte del Foro di Foggia affinché eseguisse l'accesso agli immobili oggetto di pignoramento al fine di consentire al nominato CTU di poter procedere alle operazioni peritali. Il primo accesso del custode giudiziario unitamente al CTU per procedere alle operazioni peritali è avvenuto il 22 Settembre 2020 (**All. n.19**). Il successivo accesso previsto per il 14.04.2021 è stato differito al 20.04.2021. Ad oggi non vi è alcun elaborato peritale da parte del CTU



nominato.

L'udienza di comparizione della parti, innanzi il G.E. del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina Patti, della procedura esecutiva immobiliare portante il n. [REDACTED] R.G. Esec. è fissata per il giorno 10 Giugno 2021. (All. 20)

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA

(EX ART. 12 BIS, COMMA 2°, LEGGE 3/2012)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G. ESEC. [REDACTED]

PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Con la presente procedura di sovraindebitamento, si chiede ai sensi del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n.3 del 2012, di voler sospendere la procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente innanzi il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Esecuzioni Immobiliari, Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Patti Valentina, portante il numero RG [REDACTED]

Alla luce di quanto sopra esposto, i proponenti e l'assuntore ut supra rappresentati domiciliati e difesi

Chiedono

Che l'Ill.mo Giudice Designato, previ incumbenti di rito, voglia così provvedere:

1) preliminarmente sospendere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n.3 del 2012, la procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente innanzi il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Esecuzioni Immobiliari, Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Patti Valentina, portante il numero RG 470/2017 veniente all'udienza di comparizione delle parti il giorno



10.06.2021;

2) ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt.7 e segg.

Della L. n. 3/2012, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nei confronti dei Signori

[REDACTED] e [REDACTED]

3) fissare, ex art. 10, comma 1, legge n. 3/ 2012, con decreto, l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'O.C.C. del decreto;

4) ordinare, ex art. 10, comma 2, lett.c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che sino al momento della omologazione sarà divenuto definitivo non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, a pena di nullità.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad € 98,00=.

In via Istruttoria, con riserva di integrazione, ove anche richiesto dall'Illmo Giudice adito, si allega e deposita la seguente documentazione:

- n.1 Ricorso per la proposta di accordo per la composizione della crisi e per la nomina del professionista facente funzioni dell'OCC
- n.2 Provvedimento di nomina del Dott. Calvano Domenico Antonio quale professionista per lo svolgimento delle funzioni di organismo di Composizione della Crisi - OCC
- n.3 Accettazione della nomina di OCC da parte del Dott. Calvano Domenico Antonio



- | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.4 | Relazione particolareggiata redatta dal Dott. Calvano Domenico Antonio quale OCC e relativa attestazione della proposta di accordo avanzata dai debitori |
| n.5 | Contratto di fitto agrario del [redacted] |
| n.6 | Contratto di fitto agrario del 18 Aprile 2013 |
| n.7 | Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2017
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2018
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2019
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2020 |
| n.8 | Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2017
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2018
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2019
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2020 |
| n.9 | Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2017
[redacted] Redditi 2017 RICEVUTA
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2018
[redacted] Redditi 2018 RICEVUTA
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2019
[redacted] Redditi 2019 RICEVUTA
Modello Unico di [redacted] relativo all'anno 2020
[redacted] Redditi 2020 RICEVUTA |
| n.10 | Certificato di proprietà autovettura [redacted] intestata a [redacted]
Libretto di circolazione autovettura [redacted] |
| n.11 | Perizie giurata redatta dal Geom. Giuseppe Iosche per gli immobili di proprietà della Sig.ra [redacted] |
| n.12 | Perizie giurata redatta dal Geom. Giuseppe Iosche per gli immobili di proprietà del Sig. [redacted] |
| n.13 | Autocertificazione inerente le spese sostenute mensilmente da [redacted] |
| n.14 | Autocertificazione inerente le spese sostenute mensilmente da [redacted] |
| n.15 | Autocertificazione inerente le spese sostenute mensilmente da [redacted] |
| n.16 | Pignoramento immobiliare notificato ad istanza dell [redacted] |
| n.17 | Certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. relativa al pignoramento immobiliare |
| n.18 | Visure catastali della garante Sig.ra [redacted] |



n.19 Comunicazione del custode Giudiziario per eseguire l'accesso in data 22 Settembre 2020

Comunicazione del custode Giudiziario per eseguire l'accesso in data 14 aprile 2021

n.20 Verbale di causa del giudizio RG Esec. 470/2017 contenente il rinvio di udienza al
10.06.2021

n.21 Visura storica della ditta cessata di [REDACTED]

Barletta - Foggia, 20.04.2021

Avv. Antonia Patrizia Daleno

Avv. Sante Giuseppe Mascolo



